

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 005/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 182/CGF – RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2011**

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Pierfrancesco Grossi, Dr. Alessandro Luciano – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA A.S.D. SANVITese AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRANCO CALCAGNI SEGUITO GARA UNION QUINTO/SANVITese DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – com. uff. n. 109 del 2.2.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Franco Calcagni.

Tale decisione veniva assunta per aver, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario procurandogli una ferita al labbro inferiore durante l'incontro Union Quinto/Sanvitese del 30.1.2011.

Avverso tale provvedimento l'A.S.D. Sanvitese ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 3.2.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 9.2.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone) dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA A.S.D. SANVITese AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2011 AL CALCIATORE MBOUP ASSANE SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA SANVITese/CHIOGGIA DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 2.2.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 2.2.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 31.3.2011 al calciatore Mboup Assane.

Tale decisione veniva assunta "per aver colpito con una testata un avversario, dopo la notifica del provvedimento disciplinare colpiva lo stesso calciatore con un pugno al volto provocandogli un taglio di circa tre centimetri all'arcata sopraciliare, con abbondante fuoriuscita di sangue, tanto che si

riteneva necessario l'immediato ricovero in ospedale. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19, comma 4 lett. c) C.G.S. nonché tenuto conto della sospensione del Campionato per il Torneo di Viareggio".

Avverso tale provvedimento l'A.S.D. Sanvitese ha interposto rituale e tempestivo reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.2.2011 chiedendo una riduzione della squalifica a tre giornate effettive di gara.

La difesa incentrava la propria tesi sulla pesante provocazione che Mboup avrebbe subito sia da parte dell'antagonista, diretto avversario, che da parte della panchina del Chioggia Sottomarina che lo avrebbero apostrofato con frasi ed insulti dal contenuto razzista.

In risposta a tale spregevole comportamento il calciatore Mboup avrebbe reagito con i gravi gesti di violenza che gli vengono addebitati e che sono, per inciso, riconosciuti come effettivamente accaduti da parte della ricorrente società.

Tanto premesso la Corte osserva come il reclamo non meriti accoglimento.

Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari, il rapporto dell'arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente il motivo di ricorso appare del tutto privo di fondamento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA POLISPORTIVA ARZACHENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE HASA AXHI SEGUITO GARA ARZACHENA/APRILIA DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011)

La Polisportiva Arzachena proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta al calciatore Hasa Axhi seguito della gara Arzachena/Aprilia del 30.1.2011 per avere, a gioco in svolgimento, ma nello stesso tempo con il pallore lontano dall'azione, colpito con una manata al volto un calciatore avversario (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011).

Dalle risultanze dell'istruttoria camerale, nonché dalla memoria prodotta dalla ricorrente, non emergono elementi sufficienti a riformare la decisione del Giudice di prime cure.

Pertanto questa Corte ritenendo provate le violazioni normative in merito ai fatti contestati e condivise le motivazioni a sostegno del provvedimento impugnato.

Non può che disattendere la tesi propugnata dalla difesa della compagine sarda e il reclamo va, quindi respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Arzachena di Arzachena (Olbia Tempio) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Pierfrancesco Grossi, Dr. Alessandro Luciano – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELLA A.S.D. NARDO' CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BATTIPAGLIESE/NARDÒ DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 dell'2.2.2011)

La società A.S.D. Nardò Calcio proponeva ricorso avverso la sanzione dell'ammenda inflittale seguito della gara Battipagliese/Nardò del 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011).

Dalle risultanze dell'istruttoria camerale, nonché dalla memoria prodotta dalla ricorrente, non emergono elementi sufficienti a riformare la decisione del Giudice di prime cure chiara quindi confermata pertanto questa Corte ritenendo provate le violazioni normative in merito ai fatti contestati e condivise le motivazioni a sostegno del provvedimento impugnato, non può che disattendere la tesi avanzata con lo spiegato gravame da parte della società pugliese.

Il provvedimento veniva adottato in quanto dopo che si era ristabilita la calma a seguito di una prima furibonda rissa tra i calciatori della reclamante unitamente ai calciatori della squadra avversaria, con l'intervento di dirigenti di entrambe le squadre supportati dalle forze dell'ordine, gli stessi calciatori di entrambi le squadre durante il corso della gara davano luogo a una nuova rissa senza che fosse possibile procedere alla identificazione di nessuno dei protagonisti.

A l'uopo si riconosce nella determinazione della sanzione il fattivo comportamento dei dirigenti al fine di ristabilire la calma.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto della A.S.D. Nardò Calcio di Nardò (Lecce) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELLA A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.4.2011 INFLITTA AL CALCIATORE BRICCHETTI DANIELE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES VITERBESE/BATTIPAGLIESE DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 2.2.2011)

Con il reclamo indicato in epigrafe la società ricorrente impugna il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 60 del 2.2.2011, contestandone la motivazione, secondo la quale il tesserato in questione *“a fine gara, mentre l'arbitro si stava dirigendo verso gli spogliatoi lo afferrava ad un braccio, costringendolo a fermarsi, e gli rivolgeva espressioni gravemente offensive”*. La circostanza sarebbe stata negata dal calciatore che ha riferito una diversa versione dei fatti, nel senso cioè che egli si sarebbe limitato: a) a tentare una stretta di mano di saluto con il direttore di gara al termine della partita che quest'ultimo gli avrebbe, invece, rifiutato; b) e alla pronuncia di una frase ironica nei suoi riguardi. La società ha chiesto, pertanto, una riduzione della entità della squalifica in questione.

Senonchè la motivazione del provvedimento disciplinare, basandosi sul rapporto arbitrale, ha offerto una diversa ricostruzione dell'accaduto nel senso, cioè, che il Bricchetti, non solo avrebbe afferrato l'arbitro per un braccio, ma gli avrebbe altresì rivolto frasi gravemente offensive, come, per esempio, *“vai a tanto a me non me ne frega mica, io gioco con la prima squadra e non in questa categoria di..... che arbitri tu, fallito”*.

Ciò premesso, è agevole rilevare che non soltanto la società Viterbese non ha fornito alcun a prova a sostegno della propria versione, tendente a sdrammatizzare la gravità dell'episodio, ma che in ogni caso ai sensi dell'art. 35, primo comma, 1.1, C.G.S. i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in ordine allo svolgimento delle gare.

Il ricorso non merita, pertanto, accoglimento e va senz'altro respinto con ogni conseguenza di legge.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto della A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL F.C. FORLI' S.R.L. DILETTANTISTICA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €700,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PRIMAVERA MARCO,**

INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES FC FORLÌ/MEZZOLARA DEL 5.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 9.2.2011)

Alla fine dell'incontro F.C. Forlì/Mezzolara disputata il 5.2.2011, valevole per il Campionato Nazionale Juniores il calciatore Primavera Marco numero 2 della società Forlì, con il pallone non a distanza di giuoco – in quanto alto diversi metri dalla testa dei calciatori - prendendo la rincorsa, colpiva violentemente con una spallata alla schiena un giocatore avversario; che rimaneva a terra per diversi minuti.

Alla notifica dell'espulsione insultava l'arbitro apostrofandolo, tra l'altro, con parole offensive e minacciose.

Nel referto arbitrale veniva altresì segnalato, che per tutta la durata dell'incontro, i sostenitori del Forlì insultavano e minacciavano la terna, che veniva poi costretta ad abbandonare l'impianto sportivo scortata dalle Forze di Polizia.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 63 del 9.2.2011, sanzionava il calciatore con la squalifica per 5 gare effettive e la società con l'ammenda di €700,00.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Forlì chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Primavera non aveva usato frasi offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro - che infatti non erano state udite da chi era vicino – e che la ricostruzione del Direttore di gara in occasione del fallo - e del conseguente infortunio del calciatore avversario – che aveva portato all'espulsione, non era completamente rispondente a verità.

Infatti il calciatore colpito si rialzava subito ed il Primavera lasciava immediatamente il campo, dopo la notifica del provvedimento disciplinare.

Per quanto riguarda poi le circostanze evidenziate dall'arbitro sulle modalità dell'uscita dall'impianto di giuoco della terna arbitrale, la società sottolineava l'assoluta assenza di pubblico potenzialmente intemperante.

Ciò posto le prospettate censure non meritano accoglimento.

Ed infatti sia dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore responsabile del fallo Primavera Marco ebbe a prendere una rincorsa al fine di colpire volontariamente l'avversario, avendo l'arbitro ricostruito fedelmente le modalità dell'azione fallosa.

Nemmeno dubbi possono esservi su quanto relazionato dall'arbitro in merito alle frasi offensive rivoltegli, essendo del tutto irrilevante il fatto che dette frasi siano o meno udite da terzi.

Analogamente infondate sono poi le rimostranze per ciò che riguarda l'ammenda.

Il referto dell'arbitro è preciso e puntuale sia sulle minacce che sulle modalità con cui la terna ha lasciato l'impianto di giuoco, fornendo a quest'ultimo proposito nell'impugnazione la Società una personale ed indimostrata chiave di lettura degli accadimenti che collidono del resto anche con la logica data dal fatto che per tutta la durata dell'incontro la terna stessa è stata oggetto di insulti e minacce.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del F.C. Forlì S.r.l. Dilettantistica di Forlì (Forlì – Cesena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 13 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete